



CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composta:

dott. Nicola	SARACINO	presidente
dott. Gianluca	MAURO PELLEGRINI	consigliere relatore
dott. Marco	GENNA	consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza ex art. 830, quarto comma, c.p.c. formulata dalla parte attrice;
rilevato che ai sensi dell'art. 830, quarto comma, c.p.c. *“Su istanza di parte, anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi”*;

ritenuto che nel caso in esame non sussistano i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, perché:

a) quanto al *fumus boni iuris*, ad un primo sommario esame degli atti consentito in questa sede le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione non appaiono tali da giustificare *ictu oculi* la riforma del lodo impugnato, che non appare inficiato da vizi evidenti sotto nessuno dei profili denunciati dall'attore;

b) quanto al *periculum in mora*, si osserva che ogni provvedimento di condanna al pagamento di una somma di denaro è destinato per sua natura ad incidere sfavorevolmente sul patrimonio dell'obbligato e l'attore non ha specificato quali sarebbero le *“gravissime conseguenze”* cui la sua impresa andrebbe esposta qualora dovesse essere eseguito il pagamento (essendosi limitato ad invocare eventi generici quali la *“forte crisi”* del comparto edilizio italiano, l'aumento dei costi delle materie prime e la *“stretta creditizia”* quali fattori che *“hanno innescato una contrazione che minaccia la stabilità del settore”*)

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di inibitoria.

Roma, 25 giugno 2026.

Il Presidente
Nicola SARACINO